

Prot. n. 36139
del 18.11.2022



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI CROSIA

87060 - (Provincia di Cosenza)

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO AL PUBBLICO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI CROSIA PER L'ANNO 2022

- Legge n. 431 del 09.12.98 art.11
- Legge Reg. n. 1/06 art. 9 comma 5
- Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006
- Legge n. 133 del 06.08.2008

Ai sensi del Decreto del ministero LL.PP. del 07.06.99, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22.11.99 e successive modifiche D.G.R. n. 206 del 27.03.06. Sono riaperti i termini del concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto relativo all'anno 2022 regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

PREMESSA

- a. L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune da parte della Regione Calabria del fondo destinato ai contributi integrativi.
- b. Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente.
- c. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo l'istante, seppur in condizione di ammissibilità non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Crosia.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- 3a. Gli immigrati devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 25.06.2008 n. 112 e successive modifiche;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
10. Patrimonio mobiliare non superiore a euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad euro 17.000,00.
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B: valore ISEE non superiore ad euro 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad euro 17.000,00

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

13. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13, non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3 "beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4, che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. Non sono efficaci:

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentata posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando Comunale.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (indicatore situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

COMUNICAZIONI REGIONALI

1. Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell'emergenza COVID-19

Limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4 e 5, art. 1 del DM 13/07/2022), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

L'ammontare del contributo concesso ai detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune (punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006. Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

2. Soggetti percettori di reddito di cittadinanza (comma 4 e 5, art. 1 del DM 13/07/2022)

I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del Bando Comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la prevenzione da contagi ed al fine di evitare assembramenti, i cittadini interessati possano scaricare l'apposita domanda sul sito del Comune di Crosia e inviare la domanda ESCLUSIVAMENTE via Pec al seguente indirizzo: protocollo.comunecrosia@asmepec.it

Le domande illeggibili, non firmate, incomplete (assenza di documenti allegati) non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio.

Le domande devono essere inviate al Comune entro 60 giorni dalla data del presente Avviso. Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0983/485056 - 0983/485057.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.92.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla formazione delle graduatorie dovranno provvedere gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Il Comune entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico. (L'incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in ordine crescente del reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico).
- La graduatoria provvisoria dovrà essere affissa all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in graduatoria.
- Nei successivi 10 giorni, gli uffici comunali istruttori, esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della graduatoria che sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento LL.PP. - Settore ERP, per consentire la ripartizione dei contributi.
- La Regione Calabria, nei successivi 30 giorni, provvederà alla determinazione dei contributi per i singoli richiedenti, ed alla ripartizione delle somme a livello comunale.

ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c. Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.

Crosia, li.

18.11.2022



Il Responsabile
Dott.ssa Irene Petti